

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

STATUTO

Articolo 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il “Centro di Coordinamento RAEE” (di seguito anche “Centro di Coordinamento”) è istituito ai sensi dell’articolo 9 del Decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, ed in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 33, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Decreto Legislativo 49/14”).
2. Il Centro di Coordinamento ha la forma di consorzio con personalità giuridica di diritto privato, ed è disciplinato per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

Articolo 2

Sede e durata

1. Il Centro di Coordinamento ha la propria sede in Milano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. Il Centro di Coordinamento ha durata illimitata sino alla permanenza dei presupposti di legge per la sua istituzione.
3. Il Centro di Coordinamento può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate ai sensi dell’articolo 19 del presente Statuto.

Articolo 3

Oggetto e scopo

1. Il Centro di Coordinamento conforma la propria attività ai principi generali contenuti nella parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e libera concorrenza.
2. Il Centro di Coordinamento non ha fine di lucro ed è costituito con lo scopo di ottimizzare, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento.
3. In particolare, il Centro di Coordinamento opera al fine di:
 - (a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta

differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal Decreto Legislativo 49/14;

- (b) collaborare alla definizione della metodologia per l'adeguato trattamento dei RAEE;
- (c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione dei criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
- (d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;
- (e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite;
- (f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni relative alle richieste di ritiro da parte dei Centri di Raccolta;
- (g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori;
- (h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE di cui agli Allegati I e III del Decreto Legislativo 49/14, distinti per categoria e smistati ai sistemi collettivi sulla base delle modalità da definire di intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
- (i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo contenente indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria;
- (j) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Centro di Coordinamento svolge tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti attività, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati nel rispetto della normativa applicabile:

- (a) definizione delle regole operative del Sistema RAEE, finalizzate a:
 - stabilire le modalità e le procedure per l'assegnazione a ciascun sistema collettivo dei punti di prelievo presenti nei centri di raccolta su tutto il territorio nazionale, secondo criteri idonei a garantire condizioni operative uniformi e omogenee tra i sistemi collettivi;
 - individuare metodi di calcolo di eventuali coefficienti correttivi, per la

compensazione annuale delle quote, ed altre regole necessarie al funzionamento del Sistema RAEE da comunicare al Comitato di vigilanza e controllo.

- (b) attuazione delle Regole Operative del Sistema RAEE eventualmente adattandole e modificandole a seconda delle esigenze operative del Sistema RAEE;
- (c) calcolo delle quote di competenza di ogni Consorziato per i relativi raggruppamenti RAEE, in relazione ai dati ricevuti dal Comitato di vigilanza e controllo sulla base dell'elenco delle AEE che rientrano nelle categorie di cui gli allegati I e III del Decreto Legislativo 49/14;
- (d) comunicazione ai Consorziati delle quote di competenza per ogni raggruppamento RAEE trattato;
- (e) segnalazione di eventuali infrazioni al Comitato di vigilanza e controllo;
- (f) definizione con l'ANCI, le aziende della raccolta e i produttori di AEE, tramite un accordo di programma ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 49/14, delle condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico;
- (g) definizione con le associazioni nazionali di categoria della distribuzione, l'ANCI, le aziende della raccolta e con i produttori di AEE tramite un accordo di programma ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Decreto Legislativo 49/14, delle condizioni alle quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi dei RAEE raccolti dai distributori è effettuato direttamente presso i distributori medesimi;
- (h) definizione di accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori.

5. Il Centro di Coordinamento potrà stipulare specifici accordi, in forma di convenzioni o accordi di programma, con:

- a) Comuni, altri enti, soggetti o istituzioni pubblici e/o privati;
- b) consorzi, società, associazioni e/o istituti di ricerca che svolgono attività connesse all'oggetto consortile o funzionali al suo conseguimento.

6. La gestione del Centro di Coordinamento è orientata a non conseguire avanzi di gestione ed evitare il rischio di perdite economiche.

7. Il Centro di Coordinamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi di qualsivoglia collaborazione, ivi inclusa – a titolo non limitativo - quella delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei Consorziati e potrà svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

8. Il Centro di Coordinamento è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

Articolo 4 *ConSORZIATI*

1. Il Centro di Coordinamento è costituito da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti da nuclei domestici.

2. Al Centro di Coordinamento possono partecipare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonché i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.

3. Il numero dei Consorziati è illimitato.

4. Le domande di adesione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del sistema collettivo ed essere inoltrate al Presidente del Centro di Coordinamento mediante il formulario di adesione che sarà disponibile presso il Centro di Coordinamento, allegando la seguente documentazione:

- (a) dati anagrafici e ragione sociale;
- (b) documento attestante l'iscrizione al Registro AEE;
- (c) dichiarazione dei Raggruppamenti RAEE gestiti;
- (d) atto costitutivo, statuto e regolamenti;
- (e) certificazioni attestanti il rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 49/14, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 40 comma 1 del predetto Decreto.

Sulla domanda di adesione delibera il Comitato Esecutivo; la delibera del Comitato Esecutivo dovrà poi essere ratificata dall'Assemblea.

5. I Sistemi Collettivi esistenti e già aderenti al Centro di Coordinamento partecipano senza necessità di ulteriori formalità ed in piena continuità con la gestione pregressa a tutti gli effetti di legge ed agli ulteriori effetti stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle regole operative interne del Centro di Coordinamento.

Articolo 5 *Fondo consortile*

1. Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Centro di Coordinamento unicamente per lo svolgimento delle attività consortili e per gli investimenti destinati al raggiungimento dello scopo consortile.

2. Il fondo consortile è costituito:

- (a) dalle quote di partecipazione dei Consorziati versate una tantum all'atto dell'iscrizione a titolo di quota del fondo consortile;
- (b) dagli incrementi patrimoniali derivanti dagli eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
- (c) da eventuali contributi e finanziamenti a fondo perduto provenienti da enti pubblici e/o privati.

3. Al consorziato receduto o escluso non si procede alla restituzione del fondo consortile.

4. In considerazione dell'assenza di scopo di lucro del Centro di Coordinamento, in caso di liquidazione il fondo consortile eventualmente residuo sarà devoluto a enti o soggetti, parimenti senza scopo di lucro, che perseguano finalità o che svolgano funzioni analoghe a quelle del Centro di Coordinamento.

Articolo 6

Finanziamento delle attività del consorzio

1. Ciascun Consorziato contribuisce al finanziamento dei costi generali di funzionamento e degli investimenti del Centro di Coordinamento mediante il pagamento di un contributo annuale.

2. L'ammontare del contributo annuale è definito ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento del Centro di Coordinamento, ed approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e) del presente statuto, nel rispetto dell'assenza di scopo di lucro e del divieto di distribuzione degli utili tra i Consorziati.

3. Nel Regolamento sono definite le modalità di corresponsione del contributo da parte dei Consorziati.

Articolo 7

Organi del Centro di Coordinamento

Sono organi del Centro di Coordinamento:

- (a) l'Assemblea dei Consorziati;
- (b) il Presidente;
- (c) il Comitato Esecutivo;

(d) il Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 8

Composizione e regole di funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascun Consorziato.
2. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare anche i componenti del Comitato Esecutivo.
3. In relazione all'oggetto della deliberazione, l'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.
4. All'Assemblea possono partecipare tutti i consorziati e possono essere invitati a partecipare anche i non consorziati, questi ultimi senza diritto di voto.
5. Ogni rappresentante dei singoli Consorziati esercita il diritto di voto in Assemblea secondo la seguente ripartizione:
10.000 (diecimila) voti suddivisi dapprima in parti uguali tra i 5 Raggruppamenti RAEE e quindi assegnati, per ciascun Raggruppamento RAEE, ai sistemi collettivi operanti all'interno di ogni singolo Raggruppamento RAEE in maniera proporzionale all'immesso sul mercato in peso.
6. Ogni Consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il Consorziato può farsi rappresentare da un altro Consorziato per delega scritta da conservarsi a cura del Centro di Coordinamento. Nessun Consorziato potrà essere portatore di più di 1 (una) delega. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione, ove prevista.
7. In caso di recesso o esclusione di un Consorziato, i suoi diritti di voto sono ridistribuiti tempestivamente.
8. Nel caso di adesione di nuovi Sistemi Collettivi, i diritti di voto di tutti i Consorziati sono ridistribuiti tempestivamente.
9. Ove le quote di competenza non siano calcolate dal Comitato di Vigilanza e Controllo, i Sistemi Collettivi dichiarano, sotto forma di autocertificazione, per ciascun Raggruppamento RAEE il peso dell'immesso sul mercato dei propri consorziati nell'anno solare precedente. I voti di cui al punto 5 del presente articolo sono assegnati in via provvisoria sulla base di tali autocertificazioni. Qualora un sistema collettivo non presenti entro i termini stabiliti dal Comitato Esecutivo l'autocertificazione attestante per ciascun Raggruppamento RAEE il peso dell'immesso sul mercato dei propri soci nell'anno solare precedente ovvero sia accertato che tale dichiarazione attesti dati non veritieri, l'Assemblea delibera l'esclusione di tale Consorziato dal diritto di voto, fermi restando i suoi obblighi economici nei confronti del Sistema RAEE e del Centro di Coordinamento.

10. Ai sistemi individuali che gestiscono RAEE domestici e ai Sistemi Collettivi e/o individuali che gestiscono unicamente RAEE professionali è attribuito individualmente 1 (uno) voto in aggiunta ai 10.000 voti spettanti agli altri Consorziati.

11. L'esercizio del diritto di voto in Assemblea spetterà solo ai Consorziati in regola con il pagamento dei contributi e di quant'altro dovuto al Centro di Coordinamento ai sensi dello Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere degli organi del Centro di Coordinamento.

Articolo 9 *Convocazione*

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età e, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, da parte del secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età, o mediante provvedimento del tribunale. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente ovvero dai soggetti sopra indicati su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti totali.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede legale purché in Italia.

3. L'avviso di convocazione indica almeno:

- (a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- (b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- (c) gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Nell'avviso di convocazione può essere indicata una data di seconda convocazione. L'Assemblea dovrà in questo caso tenersi comunque in un altro giorno rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

5. L'Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, ad esempio, servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, PEC, lettera semplice, messaggio di posta elettronica con conferma scritta di ricevimento. La prova dell'avvenuto ricevimento è restituita da tutti i Consorziati, dai componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori, se nominati, per ricevuta, mediante messaggio di posta elettronica con conferma scritta di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza della totalità dei Consorziati aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori, se nominati. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

6. L'Assemblea può inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e /o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consorziati, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi – se redatta – la documentazione predisposta per l'Assemblea, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età e, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, da parte del secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età.

8. E' altresì nominato un segretario (anche non Consorziato) e viene redatto un verbale della riunione da trascrivere in apposito libro. Non occorre l'assistenza di un segretario ove il verbale sia redatto da un notaio. E' necessaria la presenza del notaio solo nelle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria che comportino la modifica dello statuto del Centro di Coordinamento.

9. Il verbale dell'Assemblea è redatto senza ritardo e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

10. Il verbale deve indicare almeno:

- (a) la data dell'Assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti;
- (c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- (e) su richiesta degli intervenuti, la sintesi delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11. Le delibere dei Consorziati, ad eccezione di quelle di competenza dell'Assemblea Straordinaria, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso in forma scritta.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso in forma scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Consorziato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione in forma scritta di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il medesimo quorum previsto dall'Assemblea Ordinaria.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei Consorziati adottate ai sensi del presente comma sono trascritte senza indugio nel libro delle Assemblee dei Consorziati.

12. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria aventi ad oggetto modifiche dello statuto, sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 comma 4 del Decreto Legislativo 49/14.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria aventi ad oggetto l'adozione di modifiche a Regolamenti, Regole Operative, ovvero linee di indirizzo e strategiche nonché la sottoscrizione o modifica di accordi di programma, sono comunicate al Comitato di Vigilanza e Controllo.

Le delibere di Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio annuale sono comunicate al Comitato di Vigilanza e Controllo e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.

2. L'Assemblea Ordinaria esercita le seguenti funzioni:

- (a) definisce le direttive generali di azione del Centro di Coordinamento in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto;
- (b) elegge i componenti del Comitato Esecutivo tra i candidati indicati dai Consorziati, i 5 (cinque) componenti effettivi e i 2 (due) supplenti del Collegio dei Revisori indicandone il presidente, nonché, tra i candidati indicati dalle Associazioni di categoria dei Produttori, i 3 (tre) componenti effettivi e i 2 (due) supplenti del Collegio dei Proviviri;
- (c) ratifica l'adesione di nuovi Consorziati, nonché l'eventuale esclusione dei

Conсорziati che abbiano perduto i requisiti per l'appartenenza al Centro di Coordinamento;

- (d) determina l'assegnazione dei voti in capo a ciascun Consorziato aderente, nonché la riassegnazione dei voti a seguito di recesso o esclusione;
 - (e) discute e approva il bilancio di previsione e, conseguentemente, il contributo annuale dei soci sulla base di una relazione elaborata dal Comitato Esecutivo;
 - (f) discute e approva il bilancio consuntivo, sulla base di una relazione elaborata dal Comitato Esecutivo;
 - (g) irroga le sanzioni ai Consorziati secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di sanzioni;
 - (h) delibera eventuali incarichi a società di revisione e di certificazione di bilancio;
 - (i) approva il programma annuale di prevenzione e attività predisposto dal Comitato Esecutivo;
 - (j) approva le procedure, predisposte dal Comitato Esecutivo, di rimborso dei contributi ai Produttori da applicare qualora le AEE immesse sul mercato siano successivamente trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale;
 - (k) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'attività del Centro di Coordinamento e comunque su ogni argomento che il Comitato Esecutivo decida di sottoporre alla sua attenzione.
3. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, e può validamente deliberare, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti totali.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati presenti.

Articolo 11

Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria esercita le seguenti funzioni:

- (a) approva e modifica lo Statuto del Centro di Coordinamento;
- (b) approva e modifica i Regolamenti del Centro di Coordinamento;

- (c) approva e modifica il Codice Etico;
- (d) approva e modifica le Regole Operative del Sistema RAEE;
- (e) approva le linee di indirizzo e strategiche relative alle attività del Centro di Coordinamento;
- (f) approva e ratifica gli accordi previsti dall'articolo 15, comma 2, articolo 16, comma 2 e articolo 33, comma 5, lettera g) del Decreto Legislativo 49/14;
- (g) dispone la revoca per giusta causa dei componenti del Comitato Esecutivo;
- (h) nomina i liquidatori nel caso di scioglimento al verificarsi dei presupposti di legge;
- (i) dispone la delega dei poteri al Comitato Esecutivo;
- (j) delibera su ogni altro argomento previsto dal codice civile (ivi incluso il trasferimento di sede).

2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno i due terzi più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati presenti.

3. Quando l'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare sugli argomenti di cui al comma 1, lettere (a), (b), e (d) del presente articolo, essa è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno i quattro quinti più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati. Le deliberazioni sono adottate sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i quattro quinti più uno dei voti totali spettanti ai Consorziati presenti. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria di cui al presente comma che registrino il voto contrario di un solo Consorziato si intendono approvate indipendentemente dal numero di voti di tale Consorziato. Nel caso in cui un Consorziato rappresenti più di un quinto dei voti totali spettanti all'Assemblea e questi non sia presente, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tutti gli altri Consorziati. In questo caso le delibere dell'Assemblea Straordinaria si intendono assunte con almeno i quattro quinti più uno dei voti spettanti ai Consorziati presenti. In caso di delibere sugli argomenti di cui al comma 1, lettera (a) del presente articolo il verbale dell'Assemblea Straordinaria è redatto a cura di un notaio.

Articolo 12 *Comitato Esecutivo*

1. Il Comitato Esecutivo è costituito da un numero di componenti, eletti dall'Assemblea su designazione dei Consorziati, da 3 (tre) a 7 (sette).

2. L'elezione dei componenti del Comitato Esecutivo è comunicata a cura del Presidente al Comitato di Vigilanza e Controllo.

3. Il Comitato Esecutivo ed il Presidente durano in carica per la durata di due esercizi.

4. A meno che le regole relative ai gruppi di voto di cui al Regolamento del consorzio non rendano attuabile questa disposizione, i componenti del Comitato Esecutivo eletti dall'Assemblea su designazione dei Consorziati sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, allo scadere dei quali deve trascorrere almeno un mandato per la rieleggibilità.

5. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

6. Spetta, in particolare, al Comitato Esecutivo:

- a) eleggere il Presidente tra i componenti eletti del Comitato Esecutivo;
- b) redigere il progetto di bilancio con il conto profitti e perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;
- c) predisporre per ciascun Raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività e trasmetterlo, previa approvazione da parte dell'Assemblea, al Comitato di vigilanza e controllo;
- d) predisporre il bilancio previsionale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- e) deliberare in merito all'adesione di nuovi Consorziati;
- f) verificare la sussistenza delle condizioni di recesso di un Consorziato, dandone, poi, comunicazione all'Assemblea ai fini della rideterminazione dei voti di tutti i Consorziati rimanenti, ove il recesso sia efficace;
- g) stabilire la quota di partecipazione una tantum da richiedere ai Consorziati all'atto dell'adesione, secondo la metodologia prevista nel regolamento;
- h) calcolare l'ammontare del contributo annuale da richiedere a ciascun Consorziato per la gestione del Centro di Coordinamento a copertura dei costi e degli investimenti, nel rispetto del principio di assenza di lucro del consorzio; eventualmente proporre all'Assemblea nel corso dell'anno anticipi ed integrazioni dei contributi annuali a copertura dei costi;
- i) predisporre le procedure di rimborso dei contributi ai Produttori, da applicare qualora le AEE immesse sul mercato siano successivamente trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale;
- j) deliberare su tutti gli altri argomenti non riservati alla competenza dell'Assemblea;
- k) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti;
- l) predisporre ed approvare procedure interne per disciplinare le attività del Centro di Coordinamento;
- m) deliberare l'assunzione di dipendenti del Centro di Coordinamento;
- n) provvedere alla gestione ed amministrazione del Centro di Coordinamento,

- conformandosi alla normativa applicabile, alle disposizioni di cui al presente Statuto nonché agli indirizzi deliberati in sede assembleare;
- o) predisporre l'elenco in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione, così come previsto dall'art. 33 comma 2 del Decreto Legislativo 49/14;
 - p) definire, d'intesa con ISPRA e con il Comitato di vigilanza e controllo le modalità per assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria e darne comunicazione all'Assemblea;
 - q) stipulare gli accordi di cui alle lettere f), g) e h) dell'articolo 3, comma 4 del presente Statuto;
 - r) acquisire, raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni ricevute dagli impianti di trattamento e distributori, così come previsto dall'art. 34 comma 1 del Decreto Legislativo 49/14 destinate esclusivamente alla trasmissione all'Unione europea;
 - s) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 3, comma 3 del presente Statuto;
 - t) predisporre un'apposita banca dati al fine di coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio così come previsto dall'art. 33 comma 5 lettera l) del Decreto Legislativo 49/14;
 - u) attuare le deliberazioni dell'Assemblea e sottoporre alla medesima temi o argomenti di cui ritenga opportuna la trattazione in sede assembleare;
 - v) svolgere ogni altro compito che non sia demandato dalla legge o dal presente Statuto ad altro organo.

7. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'esame della proposta di bilancio consuntivo e della proposta di bilancio di previsione.

8. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

9. Il Comitato Esecutivo è convocato con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, ovvero in caso di urgenza, di almeno 2 (due) giorni, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, ad esempio, servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, PEC, lettera semplice che deve essere restituita da tutti i componenti del Comitato Esecutivo per ricevuta, messaggio di posta elettronica con conferma scritta di ricevimento.

10. La convocazione contiene l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare con funzioni consultive terzi invitati dai componenti del Comitato Esecutivo stesso, in ragione delle materie da trattare. Le funzioni di Segretario sono assunte da altro componente del Comitato Esecutivo nominato di volta in volta dal Comitato Esecutivo stesso ovvero, su autorizzazione del Comitato Esecutivo stesso, anche da uno dei terzi invitati.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11. Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Ogni componente il Comitato Esecutivo esprime un voto. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Comitato.

12. Sono valide le riunioni del Comitato Esecutivo in audio e/o video conferenza, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove siano presenti almeno il Presidente della riunione ed il Segretario; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

In considerazione delle esigenze della operatività, per le riunioni tenutesi in audio e/o video conferenza, il Presidente e il Segretario della riunione stessa devono essere designati in apertura della riunione a maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo partecipanti.

13. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo opposizione da parte di uno o più componenti. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede del Centro di Coordinamento entro il termine fissato di volta in volta. In caso di parità il voto del Presidente sarà determinante.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei componenti del Comitato Esecutivo, sono conservati presso la sede legale e trascritti non appena scaduto il termine fissato.

14. Qualora venga meno uno o più componenti del Comitato Esecutivo, il medesimo è regolarmente costituito e può deliberare su tutte le materie di propria competenza se consta di almeno tre componenti, rimanendo in carica fino all'Assemblea successiva che provvede alla conferma del Comitato Esecutivo in carica con rideterminazione del numero, oppure a indire nuove elezioni; in caso in cui il numero di componenti sia inferiore a tre l'Assemblea è prontamente convocata per l'elezione del nuovo Comitato Esecutivo.

15. Il Comitato Esecutivo può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente o agli altri componenti del Comitato Esecutivo ovvero a terzi, determinando i limiti della rispettiva delega.

16. Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili per legge.

17. Per le cariche di competenza del Comitato Esecutivo non sono previsti né compensi, né rimborsi spese, né gettoni di presenza.

Articolo 13

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di Coordinamento nei confronti dei terzi e in giudizio; egli può promuovere azioni e resistere in giudizio, può nominare procuratori alle liti e procuratori generali ovvero procuratori speciali *ad negotia*.

2. Il Presidente è eletto da e tra i componenti del Comitato Esecutivo a maggioranza. Ogni componente del Comitato Esecutivo può esprimere una sola preferenza. Ove il numero dei componenti sia pari a sette, alla prima e seconda votazione è eletto Presidente il componente il Comitato Esecutivo che riceva almeno 5 preferenze. Qualora dopo 5 votazioni non si arrivi all'elezione del Presidente, il Comitato Esecutivo si intende decaduto e il componente più anziano del Comitato Esecutivo assume la Presidenza ad interim procedendo alla convocazione di un'Assemblea dei Consorziati per l'elezione di una nuovo Comitato Esecutivo da tenersi entro 20 giorni.

3. Il Presidente del Centro di Coordinamento convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo.

4. Il Presidente:

- (a) trasmette al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea, per l'approvazione ai sensi del comma 4 dell'art. 33 del Decreto Legislativo 49/14;
- (b) invia al Comitato di Vigilanza e Controllo e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
- (c) comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo l'adesione, l'esclusione o il recesso di uno o più Consorziati;
- (d) segnala al Comitato di Vigilanza e Controllo, per gli opportuni provvedimenti, le inadempienze dei Consorziati alle regole e alle obbligazioni poste a loro carico dallo statuto e dai regolamenti;
- (e) trasmette al Comitato di Vigilanza e controllo i regolamenti e le loro eventuali modifiche, le Regole Operative e le linee di indirizzo e strategiche relative alle attività del Centro di Coordinamento e agli accordi approvate dall'Assemblea, nonché gli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli 15, 16 e 33 del Decreto Legislativo 49/14;
- (f) comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo i nominativi dei componenti degli organi collegiali eletti dall'Assemblea.

5. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età o, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, dal secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età.

Articolo 14 *Collegio dei Revisori*

1. Il Collegio dei Revisori è costituito mediante deliberazione dell'Assemblea che ne nomina il presidente ed è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) supplenti aventi i requisiti di legge non facenti parte del personale dipendente dei Consorziati e nominati dall'Assemblea. Tre componenti effettivi e uno supplente sono designati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La nomina del componente supplente ministeriale avverrà secondo un criterio di alternanza.

2. I suoi componenti durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili. Ove vengano meno uno o più componenti effettivi, i revisori supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica; in caso di pari anzianità di carica prevarrà l'età anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori.

3. Il Collegio dei Revisori:

- a) ratifica la nomina del Presidente;
- b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010, n.39, comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione è datata e sottoscritta dal Collegio dei Revisori.

6. I Revisori hanno diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esami di atti e

documentazione.

Articolo 15 *Esercizio e Bilancio*

1. L'esercizio sociale del Centro di Coordinamento ha inizio l'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio e, conseguentemente, il contributo annuale dei soci sono approvati dall'Assemblea entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e comunicati, successivamente all'approvazione, al Comitato di Vigilanza e Controllo, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

- a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
- b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunicato, successivamente all'approvazione, al Comitato di Vigilanza e Controllo, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, secondo quanto disposto dall'art. 2615-bis del codice civile.

6. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

7. E' vietata la distribuzione degli eventuali avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.

Articolo 16 *Obblighi dei Consorziati*

1. I Consorziati sono tenuti a versare i contributi di cui all'articolo 6 del presente statuto secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

2. I Consorziati sono, altresì, obbligati a:

- (a) osservare lealmente le norme previste nello Statuto, nei Regolamenti, nel Codice Etico, nelle Regole Operative del Sistema RAEE, e le deliberazioni adottate dagli organi del Centro di Coordinamento oltre che, comunque, a compiere le attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile;

- (b) mantenere riservate e non divulgare notizie relative all'attività del Centro di Coordinamento la cui divulgazione possa ledere gli interessi del Centro di Coordinamento stesso;
- (c) sottoporsi ai controlli disposti dall'Assemblea ed effettuati da Società terze di revisione, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi conseguenti all'adesione al Centro di Coordinamento;
- (d) sottoporsi ai controlli disposti dagli organi competenti, anche su segnalazione dell'Assemblea, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Regolamento e dalla normativa applicabile in materia di gestione dei RAEE;
- (e) assicurare sempre il ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta su tutto il territorio nazionale e il conseguente invio agli impianti di trattamento adeguato;
- (f) in caso di disservizi lamentati dai Centri di Raccolta, collaborare alle attività di controllo del Centro di Coordinamento, fornendo le informazioni necessarie;
- (g) essere iscritti al Registro ed ottemperare a tutti gli altri obblighi da questo disposti;
- (h) operare su tutto il territorio nazionale;
- (i) accettare e osservare le regole emanate dal Comitato di Vigilanza e Controllo;
- j) sottoporre al collegio dei probiviri in via preventiva rispetto al ricorso all'Autorità Giudiziaria le controversie secondo quanto previsto all'art. 22 del presente Statuto.

Articolo 17

Vigilanza e sanzioni

1. L'Assemblea può richiedere alle autorità competenti, anche su segnalazione del Comitato Esecutivo, di attivare controlli sui Consorziati al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale, ivi incluso il Decreto Legislativo 49/14.
2. In caso di inadempimento agli obblighi consortili, l'Assemblea può applicare una sanzione anche pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione.
3. Le infrazioni e le sanzioni applicabili sono indicate con un Regolamento che fissa altresì le procedure di comminazione delle stesse, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 18

Recesso o esclusione del Consorziato

1. Il recesso del Consorziato è consentito solo qualora vengano meno le condizioni di adesione o appartenenza al Centro di Coordinamento.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata al Centro di Coordinamento ed ha effetto dal momento della ricezione, previo accertamento della sussistenza della causa di recesso.

3. L'Assemblea delibera l'esclusione dal Centro di Coordinamento qualora il Consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione o l'appartenenza e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

4. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Centro di Coordinamento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.

L'esclusione deve altresì essere comunicata, a cura del Presidente, al Comitato di Vigilanza e Controllo.

Articolo 19

Scioglimento del Centro di Coordinamento

1. Il Centro di Coordinamento si scioglierà per provvedimento dell'autorità governativa.

2. In caso di scioglimento del Centro di Coordinamento, l'Assemblea nomina due liquidatori e, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente, si applicheranno le norme di cui all'art. 2487 e seguenti del codice civile.

3. Il fondo consortile che residua al termine della liquidazione è devoluto secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 4 del presente Statuto.

Articolo 20

Regolamenti del Centro di Coordinamento

1. Per l'applicazione del presente Statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Comitato Esecutivo adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea straordinaria per l'approvazione.

2. I Regolamenti approvati dall'Assemblea sono vincolanti per tutti i Consorziati.

3. I Regolamenti approvati dall'Assemblea straordinaria, e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

4. Nel Regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali

necessariamente deve risultare il libro dei Consorziati.

Articolo 21

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nello statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile nonché alle disposizioni di settore.

Articolo 22

Controversie

1. Le controversie eventualmente insorgenti tra Consorziati e tra i Consorziati e gli Organi del Centro di Coordinamento ovvero quelle relative all'interpretazione e l'applicazione dello Statuto sono devolute in via preventiva rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria, ad un Collegio di Probiviri che ha il compito di tentare una composizione amichevole della vertenza.

2. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea su indicazione delle Associazioni dei produttori ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti che rimangono in carica per due esercizi dal momento della nomina e sono rieleggibili. Le regole di funzionamento e le competenze del Collegio dei Probiviri saranno disciplinate da apposito Regolamento.

3. L'intervento del Collegio dei Probiviri può essere richiesto da ciascun Consorziato, dal Comitato Esecutivo, dall'Assemblea o dal Presidente.

4. I probiviri assumono le proprie determinazioni senza formalità e a maggioranza, tentando di contemperare gli interessi e di conciliare la vertenza, sentiti eventualmente i Consorziati interessati e gli Organi del Centro di Coordinamento e assumendo ogni informazione ritenuta utile od opportuna, entro 45 giorni dalla richiesta di intervento.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate al Presidente che ha l'obbligo di informare i Consorziati interessati, nonché il Comitato Esecutivo e l'Assemblea alla successiva riunione.

6. Ove la composizione amichevole della vertenza non sia possibile ovvero la deliberazione del Collegio dei Probiviri non sia condivisa da tutti gli interessati è fatto salvo il diritto del Consorziato o di qualunque soggetto ne abbia interesse di adire l'Autorità Giudiziaria competente.

7. Esperita la procedura di cui ai paragrafi che precedono, l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva a conoscere delle controversie eventualmente insorte fra il Centro di Coordinamento ed i Consorziati ed in genere riferibili alla vita consortile è quella della sede legale del Centro di Coordinamento.

8. Per le cariche di competenza del Collegio dei Probiviri non sono previsti né compensi,

né gettoni di presenza, né rimborsi spese.